



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI MILANO

SEZIONE 49

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LEOTTA	CARMELO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CUCCHI	DANIELE	Giudice
<input type="checkbox"/>	PRIMAVERA	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4035/13  
depositato il 25/07/2013

- avverso la sentenza n. 88/29/13  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO  
contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO  
contro: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO
- AVVISO DI ACCERTAMENTO

SEZIONE

N° 49

REG.GENERALE

N° 4035/13

UDIENZA DEL

10/04/2014 ore 15:00

SENTENZA

N°

3463/2014

PRONUNCIATA IL:

10 APR. 2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

27 GIU. 2014

Il Segretario

L'Assistente  
(N.N. Maraschi)  
[Signature]

N. 4035/2013 R.G.A.

#### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in data 1 febbraio 2012 [redacted] impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nei confronti sia dell'Agenzia delle Entrate che del Ministero delle Finanze, tre avvisi di accertamento (numero [redacted] e [redacted] di protocollo) relativi, rispettivamente, agli anni d'imposta 2005 – 2006 e 2007 con i quali l'Agenzia delle Entrate contestava al Contribuente l'omessa dichiarazione di disponibilità finanziarie all'estero come risultanti da una informativa acquisita per rogatoria internazionale dalla Procura della Repubblica di Torino. Sulla base di tali elementi erano stati accertati maggiori ricavi in capo a [redacted] per 234.566,47 Euro nel 2005, per 43.730 Euro nel 2006 e per 90.434 Euro nel 2007.

Il Contribuente deduceva di non essere il titolare delle disponibilità indicate dall'Amministrazione Finanziaria, che erano intestate ad un suo cugino; eccepiva l'inutilizzabilità della documentazione utilizzata per gli accertamenti impugnati; eccepiva, altresì, la mancata indicazione dei criteri di calcolo delle somme richieste. L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria adita respingeva il ricorso e condannava il Contribuente al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale decisione proponeva appello [redacted] ribadendo, nel merito, quanto già dedotto nel giudizio di primo grado.

L'Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata.

All'udienza del 10 aprile 2014 la causa veniva discussa in pubblica udienza e decisa come da dispositivo riportato in calce.

#### IN DIRITTO.

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva basata sull'asserita attribuibilità ad altro soggetto delle disponibilità finanziarie estere di cui trattasi, è in realtà una deduzione sul merito della contestazione ed è infondata.

Dalla produzione dell'Agenzia delle Entrate emerge, infatti, che la documentazione bancaria acquisita si riferisce a [REDACTED] nato in [REDACTED] il 16 settembre 1955, odierno appellante.

[REDACTED] ha dedotto che gli avvisi di accertamento per cui é causa sarebbero basati su informazioni contenute nella cosiddetta "lista Falciani", contenente dati contabili della "[REDACTED]" illecitamente divulgati da un dipendente infedele del detto istituto di credito ed acquisiti, in Italia, sulla base di una rogatoria internazionale della Procura della repubblica di Torino: tali informazioni sarebbero inutilizzabili in quanto illecitamente acquisite.

I Giudici di primo grado hanno correttamente precisato, sul punto, che il Contribuente non ha fornito alcuna prova in ordine alla provenienza dei dati utilizzati dall'Agenzia delle Entrate (e prima ancora dalla Guardia di Finanza di [REDACTED]) dalla cosiddetta "lista Falciani" ed ha concluso per la piena utilizzabilità delle dette informazioni.

L'assunto é esente da censure.

In primo luogo, anche qualora le circostanze utilizzate come presupposto per gli accertamenti in questione provenissero dalla "lista Falciani", l'operato dell'Agenzia delle Entrate dovrebbe ritenersi legittimo ai sensi della Direttiva 2011/16 UE in base alla quale é venuto meno il segreto bancario nell'ambito dell'Unione Europea; in secondo luogo si potrebbe porre, in ipotesi ed in generale, soltanto un problema di carattere probatorio e cioè di riscontro e verifica dei dati contenuti nella "lista".

Con riguardo, in particolare, alla questione relativa alla rituale acquisizione di elementi probatori utilizzabili a fini fiscali, la Corte di Cassazione, affermando un principio pienamente condivisibile, ha statuito che "In materia tributaria non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio" (sentenza numero 27149 del 16 dicembre 2011); "L'acquisizione irrituale di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento discende non comporta l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso" (sentenza numero 8344 del 19

giugno 2001) e, altresì, che "In tema di accertamento delle Imposte sui Redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'Ufficio Finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 numero 600, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili" (sentenza numero 18081 del 4 agosto 2010).

L'eccezione di inutilizzabilità della documentazione in copia agli atti utilizzata per le contestazioni al Contribuente deve, pertanto, ritenersi infondata.

Parimenti infondata deve, infine, ritenersi la questione relativa alla carenza di motivazione, al calcolo ed alla congruità delle somme oggetto degli avvisi di accertamento oggetto del giudizio: gli atti dell'Amministrazione contengono tutti gli elementi necessari all'individuazione dei criteri utilizzati per la determinazione delle somme dovute e, comunque, il Contribuente non ha esplicitato specifiche doglianze né ha ipotizzato l'applicabilità di diversi criteri di determinazione del *quantum* dovuto.

L'appellante, soccombente, va condannato al pagamento, in favore di parte appellata costituita, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 2.000 Euro oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

la Commissione, respinge il ricorso e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese processuali che liquida in complessivi 2.000 Euro oltre accessori di legge.

Così deciso in Milano il 10 aprile 2014

il Presidente estensore  
dott. Carmelo Leotta

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)